

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO (Prov. Reggio Emilia)

STATUTO DEL COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO E DELLE SUE FRAZIONI

"Lo Statuto del Comune di San Martino in Rio è l'espressione dell'autonomia e della capacità di autogoverno che già portarono alla elaborazione degli Statuti del 1440 da parte del Consiglio dei dodici savi".

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 26 luglio 1991, integrato e modificato con deliberazione n. 83 del 9 ottobre 1991, controllato dal CO.RE.CO. nella seduta del 31 dicembre 1991 con atto Prot. n. 10499/B.

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 24 marzo 1994, integrato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 25 maggio 1994, controllato dal CO.RE.CO. nella seduta del 4 luglio 1994 con Prot. n. 22907.

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 100 del 18 dicembre 1997, controllato dal CO.RE.CO. nella seduta del 7 gennaio 1998 con Prot. n. 23536.

Modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 41 del 18 aprile 2000, n. 48 del 07 giugno 2000, n. 91 del 21 novembre 2000, n. 74 del 20 ottobre 2008.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

1. Il Comune di San Martino in Rio è l'ente autonomo che rappresenta la Comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ispirandosi ai valori della Costituzione della Repubblica Italiana e dello Statuto della Regione Emilia - Romagna.
2. Il Comune di San Martino in Rio esercita la propria autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e dell'ordinamento della finanza pubblica.

Art. 2

1. Il Comune comprende i territori del Capoluogo e quelli delle frazioni di Gazzata, Stiolo e Trignano.
2. La sede del Comune è nella Rocca Estense.

Art. 3

1. Il Comune si identifica con lo stemma così descritto: d'argento, al S. Martino armato, montato su cavallo baio, nell'atto di porgere al povero seminudo e seduto, un pezzo del proprio mantello rosso; il tutto al naturale su campagna verde, sovrastato da corona marchionale ed al piede rami di alloro e quercia uniti da nastro rosso.
2. Il gonfalone del Comune consiste in un drappo di seta partito di bianco e di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento: Comune di San Martino in Rio. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati, l'asta verticale è ricoperta di velluto dai colori del drappo, alternati con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome, con cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
3. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato dal Regolamento.

Art. 4

1. Il Comune ha come finalità la promozione dello sviluppo economico, l'elevazione sociale e culturale, la crescita democratica dei propri cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo principi di uguaglianza e di pari dignità, ed opera per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel Comune e nella Comunità nazionale.

Art. 5

1. Il Comune esercita la propria attività su ogni materia che sia di interesse della Comunità locale, ispirandosi ai principi:
 - a) del rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali;
 - b) della valorizzazione del ruolo sociale della famiglia;
 - c) della ricerca dell'interesse collettivo;
 - d) della solidarietà e della sicurezza sociale;
 - e) della pari opportunità tra uomo e donna;
 - f) della salvaguardia e dello sviluppo delle risorse ambientali, storiche e cultura;
 - g) della collaborazione con cittadini singoli ed associati favorendone la partecipazione e valorizzando le forme di associazionismo e di volontariato presenti sul territorio;

- h) della collaborazione, dell'amicizia e solidarietà con enti locali di altri paesi, per il superamento delle barriere tra popoli e culture e per la costruzione dell'Unione Europea;
- i) della collaborazione con lo Stato, la Regione e gli altri enti territoriali;
- l) della collaborazione con le forze economiche e sindacali;
- m) della funzione sociale della iniziativa economica al fine di assicurare la piena occupazione dei lavoratori;
- n) della programmazione come strumento per la realizzazione delle proprie finali;
- o) del contenimento e dell'efficacia della spesa pubblica.

Art. 6

1. Il Comune ha competenza generale relativamente al proprio territorio per cui, negli interventi relativi allo stesso, la Regione e la Provincia dovranno operare in modo coordinato con il Comune sulla base di accordi di programma. I rapporti con detti enti dovranno svilupparsi nel rispetto del principio della pari dignità istituzionale e potestativa nell'ambito delle diverse sfere di esercizio della funzione amministrativa.

Art. 7

1. Il Comune concorre alla programmazione provinciale e regionale d'intesa in particolare coi Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto e Rolo.

TITOLO II FUNZIONE NORMATIVA

Art. 8

1. Il Comune esercita la propria potestà normativa ed organizzativa mediante lo Statuto ed i regolamenti.

Art. 9

1. Lo Statuto è l'atto fondamentale che regola l'ordinamento del Comune ed a cui deve conformarsi tutta l'attività sia normativa che amministrativa.
2. La legge determina le modalità per l'approvazione, la revisione, le modifiche e l'entrata in vigore dello Statuto.
3. La proposta di abrogazione o revisione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di approvazione del nuovo Statuto. L'abrogazione o la revisione totale assumono efficacia con l'approvazione del nuovo Statuto.
4. Le norme dello Statuto possono essere modificate od abrogate solo in forma esplicita.

Art. 10

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla Legge e dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

Art. 11

1. I regolamenti e le relative modifiche sono approvati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 12

1. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dell'atto che li approva. In casi particolari l'organo deliberante, contestualmente all'approvazione od alla modifica, può stabilire termini diversi di entrata in vigore.

Art. 13

1. Lo Statuto, i regolamenti e le modifiche agli stessi sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza da parte della cittadinanza.

TITOLO III GLI ORGANI

Art. 14

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. La sua elezione, la durata in carica, le competenze, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 16

1. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco il Consiglio comunale è presieduto dal Vicesindaco, se consigliere comunale. Tali funzioni vicarie, in assenza anche del Vicesindaco, sono svolte dai rimanenti Assessori secondo l'ordine di anzianità, salvo diversa delega del Sindaco, e sempre che ricoprano la carica di Consigliere comunale.

Art. 17

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richieda un quinto dei consiglieri comunali, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 18

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche con esclusione dei casi espressamente previsti nel regolamento.

Art. 19

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene in prima convocazione, la metà dei consiglieri assegnati al Comune ed in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computare, in quest'ultimo caso, il Sindaco. Le deliberazioni per essere validamente assunte devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il caso che la legge od il regolamento prescrivano una maggioranza speciale.
2. In assenza di specifiche prescrizioni di legge, in tutti quei casi in cui il computo dei consiglieri, necessario, sia per la validità della seduta, che per la valida assunzione di una deliberazione, dia luogo ad una cifra decimale, si adotta il criterio dell'arrotondamento aritmetico.

Art. 20

1. I membri della Giunta che non facciano parte del Consiglio Comunale sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio, con facoltà di parola senza diritto di voto.

Art. 21

1. Il Consiglio Comunale giudica le condizioni di eleggibilità e le cause di incompatibilità, anche sopravvenute, dei consiglieri.

Art.22 (Abrogato)

Art. 23

1. Il Consigliere Comunale entra in carica all'atto della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Esercita le sue funzioni con piena libertà d'opinione e di voto, secondo le procedure stabilite nel regolamento. Ha diritto di accedere a tutti gli atti ed i documenti del Comune che direttamente o mediamente siano connessi all'espletamento del mandato. Ha l'obbligo di rendere pubblica, nelle forme stabilite dal regolamento, la propria situazione patrimoniale e reddituale.

Art. 24

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 24 Bis

1. Il consigliere che non interviene ad almeno quattro sedute consiliari consecutive, senza giustificati motivi è dichiarato decaduto, con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata dal consigliere interessato, provvede a Comunicare l'avvio del procedimento amministrativo, indicando un termine non inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della Comunicazione, per l'invio di eventuali documenti giustificativi. Scaduto tale termine l'argomento viene iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, che delibera, a scrutinio segreto, tenuto conto delle eventuali giustificazioni presentate dal consigliere interessato.
3. Il Consiglio Comunale entro dieci giorni dall'esecutività del provvedimento di dichiarazione di decadenza, provvede alla surroga del consigliere decaduto.

Art. 25

1. I consiglieri comunali devono costituirsi in gruppi consiliari con le modalità previste nel regolamento, nominando il capogruppo. Nelle more della costituzione dei gruppi consiliari i capigruppo sono individuati, uno per ogni lista presente alle elezioni, nei rispettivi candidati alla carica di Sindaco con eccezione della lista il cui candidato è stato eletto alla carica di Sindaco, ove il capogruppo è individuato nel consigliere, non componente la Giunta, che ha conseguito il maggior numero di voti di preferenza.
2. La conferenza dei capigruppo è organo consultivo del Sindaco e concorre alla preparazione dei lavori e dell'ordine del giorno del Consiglio. Il regolamento ne prevede la composizione e le ulteriori attribuzioni.

3. L'attività della conferenza dei capigruppo può essere delegata a commissioni consiliari appositamente costituite.

Art. 25 Bis

1. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione. Dette commissioni sono composte con criterio proporzionale e la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti a gruppi di minoranza. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale ne disciplina la durata e la composizione.
2. I capigruppo hanno facoltà di delegare un altro componente del gruppo a partecipare il loro vece ai lavori della commissione.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, può esaminare tutti gli atti, anche di natura riservata efferenti l'oggetto dell'incarico, effettuare l'audizione di membri di organi comunali, del Difensore Civico, del Segretario Comunale, di dipendenti comunali senza che alcun rifiuto possa essere opposto alla richiesta di audizione.

Art. 25 Ter

1. Ogni consigliere ha diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo al Sindaco od all'assessore competente per materia.
2. L'interrogazione o l'istanza deve essere presentata per iscritto anche nel corso di una seduta consiliare ed ad essa, deve essere data risposta, ove un minor termine non sia previsto nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, nel termine massimo di trenta giorni successivi la presentazione, nel corso della prima seduta consiliare utile ovvero per iscritto nei casi che lo richieda l'interrogante o non sia prevista una seduta consiliare nei termini suddetti.

CAPO II LA GIUNTA COMUNALE

Art. 26

1. La Giunta Comunale è l'organo che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. E' composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei assessori.

2 bis. Il Sindaco, valutate le proprie esigenze organizzative, può decidere di avvalersi della collaborazione di un numero inferiore di assessori, comunque in misura non inferiore a quattro.

3. Possono essere nominati assessori, in un numero non superiore a tre, anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e non candidati alle elezioni da cui è scaturito il Consiglio Comunale. Hanno l'obbligo di rendere pubblica la loro situazione patrimoniale e reddituale, nelle forme stabilite dal regolamento.

3 bis. (Abrogato)

4. (Abrogato)

Art. 27

1. I componenti la Giunta sono nominati dal Sindaco che ne dà Comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione.
2. Il documento di nomina della Giunta contiene la ripartizione degli incarichi tra i singoli componenti.
3. L'ordine di iscrizione nel documento determina l'anzianità degli assessori.

Art. 28

1. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 28 Bis

1. Le dimissioni di un assessore sono indirizzate al Sindaco, e diventano efficaci dal momento della sua sostituzione che deve avvenire entro venti giorni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori provvedendo contestualmente alla sostituzione.
3. Della revoca e della sostituzione il Sindaco dà motivata Comunicazione al Consiglio nella prima seduta.

Art. 29

1. La Giunta Comunale è convocata periodicamente dal Sindaco che la presiede e ne stabilisce l'ordine del giorno sentiti i singoli assessori ed il Segretario Comunale. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.
2. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non sono presenti almeno la metà dei componenti e non sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 30

1. La Giunta Comunale compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale, dei responsabili dei servizi e degli uffici, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio la propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. E' altresì competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e la decisione circa l'instaurazione o la resistenza in giudizio.
2. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in copia, anche su supporto informatico, ai capigruppo consiliari che provvedono a darne Comunicazione ai componenti il gruppo; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri durante l'orario di lavoro degli uffici comunali.

Art. 31

1. L'assessore, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, cura il raggiungimento degli obiettivi determinati nella dichiarazione di indirizzi. Per raggiungere tale scopo si rapporta con i responsabili degli uffici e dei servizi, nei confronti dei quali esercita poteri di indirizzo, impulso e controllo, in modo da assicurare un'ordinata e corretta gestione anche mediante individuazione di procedimenti e degli atti necessari.

Formula, per il tramite dei competenti uffici, proposte di deliberazione da sottoporre agli organi collegiali.

CAPO III IL SINDACO

Art. 32

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed Ufficiale di Governo.
2. E' responsabile dell'amministrazione del Comune, esercita funzioni di rappresentanza generale e legale, di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
3. Quale Ufficiale di Governo esercita le funzioni attribuitegli dalla legge.
4. Presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, secondo la seguente formula: *"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione italiana e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene"*.

Art. 33

1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. La legge stabilisce e disciplina le modalità per l'elezione, la durata in carica, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione della carica.

Art. 33 Bis

1. Entro il termine di settanta giorni dalla data dell'elezione, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da presentare durante il mandato amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità definite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Trascorso un periodo non superiore a metà legislatura, il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche, da parte del Sindaco e dei singoli assessori.
4. Il Consiglio Comunale, nel corso della durata del mandato, può integrare con adeguamenti strutturali e modifiche le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.
5. Al termine del mandato amministrativo il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 34

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da indossarsi a tracolla.

Art. 35

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, vigila sulla loro osservanza e sovrintende anche all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
2. In particolare : nomina i componenti della Giunta e procede alla loro revoca ed alla nomina dei sostituti dandone Comunicazione al Consiglio; convoca e presiede le riunioni del Consiglio, della Giunta e della conferenza dei capigruppo stabilendone l'ordine del giorno; coordina e stimola l'attività della Giunta per il raggiungimento degli obiettivi indicati nelle linee programmatiche; rappresenta il Comune in giudizio sia da attore che da convenuto; compie tutti gli atti conservativi del patrimonio comunale; rappresenta il Comune nelle assemblee dei Consorzi e nomina un suo delegato in detti organismi scegliendolo tra i consiglieri comunali o tra persone residenti nel Comune, di esemplare onestà e provata capacità professionale, che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale; provvede alla nomina alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio; convoca comizi elettorali per lo svolgimento dei referendum e ne proclama i risultati; coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; nomina il Segretario comunale e lo revoca per violazione dei doveri d'ufficio, con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta; nomina e revoca, previa deliberazione della Giunta, il Direttore generale; nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 36

1. Il Sindaco quale capo del governo locale, ha il potere di emettere ordinanze per l'osservanza di norme di legge o di regolamenti.
2. Quale Ufficiale del Governo adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.
3. Tali atti debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

Art. 37

1. Il Vicesindaco è il componente della Giunta designato a tale carica nel documento di nomina della Giunta Comunale che svolge le funzioni vicarie sia in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione, sia in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
2. Tali funzioni vicarie in assenza anche del Vicesindaco sono svolte, salvo diversa delega del Sindaco, dai rimanenti assessori secondo l'ordine di anzianità.

Art. 38

1. Il Sindaco può conferire agli assessori apposita delega, con o senza firma, nell'ambito delle materie attribuite.
2. Può sospendere l'adozione di atti dei singoli assessorati qualora ritenga opportuno sottoporli all'esame della Giunta Comunale.

Art. 39

1. Il Sindaco può anche affidare ai singoli consiglieri incarichi sopra oggetti che esigano indagini ed esami speciali.

TITOLO IV UFFICI E PERSONALE

Art. 40

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, la semplicità delle procedure e la trasparenza dei procedimenti al fine di conseguire elevati livelli di qualità del servizio e di produttività.
2. Il personale preposto deve operare con professionalità e responsabilità nel rispetto della dignità del cittadino.

Art. 41

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi ed alla realizzazione dei programmi dell'Amministrazione Comunale nel rispetto della personalità, delle pari opportunità offerte al personale femminile e dello sviluppo della professionalità.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi fissa i criteri organizzativi, l'articolazione della struttura, l'assegnazione del personale ai vari servizi comunali, la dotazione organica, nonché le modalità di assunzione degli impieghi, i requisiti d'accesso e le modalità concorsuali nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

2bis La copertura dei posti di responsabili degli uffici e dei servizi può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2ter Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il Comune può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 42

1. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata nell'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio delle pubbliche funzioni superi tali limiti.

Art. 43

1. Al di fuori dell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione di attività lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, al personale dipendente è fatto divieto di svolgere attività di lavoro subordinato od autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione e che tale autorizzazione sia stata concessa.
2. La competenza al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma è del Sindaco.

Art. 44

1. Il Segretario Comunale, funzionario pubblico iscritto in apposito albo, svolge compiti di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, ai regolamenti.
2. Esplica la propria attività nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente. In assenza di nomina del Direttore generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di settore e ne coordina l'attività esercitando funzioni di direzione, impulso e controllo con poteri di intervento nei casi di inerzia, inefficienza ed inefficacia.
3. In assenza di nomina del Direttore generale presiede le commissioni di concorso, relative alla copertura dei posti di personale ascritto alle qualifiche apicali dell'Ente ed è responsabile delle relative procedure.
4. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
5. Riceve la dichiarazione di costituzione dei gruppi consiliari e la nomina dei capigruppo, la nomina dei componenti la Giunta e la mozione di sfiducia nei loro confronti, le dimissioni del Sindaco nonché le proposte di revoca degli amministratori comunali.
6. (Abrogato)
7. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune.
8. Trasmette al difensore civico, nei cinque giorni successivi al ricevimento, la richiesta di sottoposizione al controllo di legittimità di deliberazioni della Giunta e del Consiglio presentate da almeno un quinto dei consiglieri comunali, nei casi, nei termini e con le modalità previste dalla legge.
9. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti, dal Sindaco ivi compresa la responsabilità di uffici e servizi.
10. La legge stabilisce sia le modalità di nomina e revoca che la durata dell'incarico.

Art. 45

1. Il Vicesegretario Comunale svolge le funzioni vicarie del Segretario Comunale coadiuvandolo e sostituendolo nei casi di vacanza, assenza od impedimento, nei modi previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di copertura del posto nel rispetto dei requisiti previsti per l'accesso in carriera del Segretario Comunale.

Art. 45 Bis

1. Il Sindaco può nominare, a seguito di stipula di convenzione tra i Comuni la cui popolazione assommata raggiunga i 15.000 abitanti e previa deliberazione della Giunta, un Direttore generale, con contratto a tempo determinato, e secondo i criteri stabiliti dal regolamento degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

2. Contestualmente al provvedimento di nomina il Sindaco disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti con il Segretario Comunale.
3. Compete in particolare al Direttore generale la gestione coordinata od unitaria dei servizi tra i Comuni interessati, la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a), del comma 2, dell'articolo 197, del decreto legislativo n. 267/00, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del predetto decreto legislativo n. 267/00. A tali fini al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni assegnate, i responsabili degli uffici e dei servizi, ad eccezione del Segretario Comunale.
4. Il Direttore generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale.
5. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
6. Quando non risulti stipulata la convenzione le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

Art. 46

1. I Responsabili di settore sono individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sono proposti sia alla direzione di strutture organizzative, che di specifici programmi o progetti loro affidati con potestà di autonoma scelta dei procedimenti nell'ambito degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico. Ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Allo scopo organizzano autonomamente con criteri di razionalità economica, le risorse umane, strumentali e finanziarie messe a disposizione per la realizzazione.
2. Nell'espletamento delle loro funzioni assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti.
3. Esercitano funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e dei servizi del settore, con potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza ed inefficacia della specifica attività gestionale nei livelli sotto ordinati.
4. Elaborano autonomamente programmi e progetti per lo sviluppo del settore loro affidato e li sottopongono all'esame della Giunta Comunale.
5. Di norma sono responsabili di tutti gli uffici ed i servizi compresi nel proprio settore ed in questa veste sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, con esclusione di quelle relative alla copertura dei posti di personale ascritto alle qualifiche apicali dell'ente, con responsabilità delle relative procedure;
 - b) la stipulazione dei contratti;
 - c) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa nei limiti della dotazione loro assegnata dalla Giunta Comunale;
 - d) l'adozione di atti di gestione del personale, anche comportanti esercizio di discrezionalità amministrativa, ivi compresa, nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco, la determinazione dell'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro;
 - e) l'individuazione dei responsabili dei procedimenti in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ed il coordinamento della loro attività;

f) la formulazione, per il tramite degli uffici competenti, delle proposte di deliberazione da sottoporre agli organi collegiali su cui esprimono il parere, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 267/00;

g) l'adozione di provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazione, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g bis) l'adozione dei provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale, regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio;

h) l'emanazione di attestazioni, certificazioni, Comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) l'emanazione di tutti gli altri atti ad essi attribuiti dai regolamenti od in base a questi delegati dal Sindaco.

6. Sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
7. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, potrà attribuire ad altri dipendenti la responsabilità di singoli uffici o servizi, nel qual caso si applicheranno agli stessi, limitatamente agli uffici e servizi attribuiti, le disposizioni di cui ai precedenti due commi.
8. Relativamente ai servizi gestiti in forma associata, il Sindaco potrà attribuire la responsabilità del servizio, per quanto riguarda gli atti di competenza del Comune di San Martino in Rio, al Responsabile del servizio associato, anche se dipendente da altro ente locale.

Art. 46 Bis

1. I responsabili dei servizi o degli uffici si esprimono mediante provvedimenti, predisposti anche per il tramite degli uffici competenti, denominati determinazioni.
2. Le determinazioni sono numerate progressivamente e raccolte a cura dell'ufficio di segreteria, che provvede ad annotarne, in ordine cronologico, in apposito registro, anche elettronico, il numero, la data, il responsabile del servizio l'oggetto e gli estremi di esecutività di ogni determinazione.
3. Qualora la determinazione sia relativa ad una materia per la quale il responsabile di settore abbia nominato un responsabile di procedimento, deve riportare il parere di regolarità tecnica di quest'ultimo.
4. Le determinazioni diventano esecutive dal momento della loro registrazione con eccezione di quelle comportanti impegni di spesa la cui esecutività è data dall'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario.
5. L'ufficio di segreteria provvederà, entro i dieci giorni del mese successivo ad inviare ai capigruppo consiliari ed ai componenti la Giunta Comunale l'elenco delle determinazioni assunte mensilmente.

Art. 46 Ter

1. L'Amministrazione Comunale assume iniziative a favore dei responsabili dei servizi e degli uffici per provvedere alla copertura assicurativa collettiva, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, del rischio di responsabilità civile per i danni causati a terzi in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del

servizio e dell'adempimento degli obblighi d'ufficio, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave.

Art. 47

1. Il Direttore generale, od in assenza di nomina il Segretario Comunale, ed i responsabili di settore compongono la conferenza dei responsabili di settore.
2. La conferenza, presieduta dal Direttore generale coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

TITOLO V SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 48

1. Il Comune provvede all'istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici locali che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale.
2. Il Comune gestisce, nell'ambito locale, servizi di competenza statale quali quello elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare, nonché servizi di competenza regionale ad esso delegati.
3. I servizi di competenza statale o regionale possono essere attribuiti o delegati al Comune, purché vengano contestualmente assicurati i mezzi e le risorse finanziarie per farvi fronte.

Art. 49

1. Spetta al Consiglio Comunale l'individuazione di nuovi servizi pubblici e la modificazione di quelli esistenti in relazione alle mutate esigenze della Comunità stabilendo contestualmente le modalità e la forma della gestione.

Art. 50

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, in concessione od in appalto, tramite istituzioni o la costituzione di società di capitali.
2. Il Comune può riconoscere il ruolo sociale delle istituzioni private che svolgono rilevanti servizi pubblici.

Art. 51

1. Il Comune, pur mantenendo la titolarità delle funzioni di programmazione, indirizzo e controllo, si pone come obiettivo la riduzione della gestione diretta dei servizi pubblici coinvolgendo soggetti esterni, pubblici o privati, con particolare riferimento alle strutture cooperative, imprese senza fine di speculazione, alle forme associative ed al volontariato.

Art. 52

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per la loro dimensione o per le loro caratteristiche non rendano opportuna altra forma di gestione.

Art. 53

1. Quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e d'opportunità sociale la gestione di un servizio può essere affidata in concessione od in appalto a terzi. L'affidamento è regolato da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dell'utenza, la razionalità economica della gestione, la realizzazione degli interessi pubblici generali.
2. L'affidamento in appalto od in concessione del servizio avviene provvedendo alla scelta del contraente in base ai criteri determinati dal Consiglio Comunale per assicurare l'individuazione di soggetti dotati dei requisiti di professionalità e correttezza, in modo da garantire il conseguimento delle condizioni complessivamente più favorevoli e la salvaguardia dei diritti dei lavoratori.

Art. 54

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può avvalersi di istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotate di sola autonomia gestionale.
2. Il loro ordinamento e funzionamento è disciplinato dal presente Statuto e da uno specifico regolamento approvato, contestualmente alla loro costituzione, dal Consiglio Comunale.

Art. 55

1. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione è stabilita dal regolamento, è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale ed i suoi componenti devono essere scelti tra i cittadini residenti non facenti parte del Consiglio Comunale, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'elezione, nel proprio seno del Presidente.
4. Il Consiglio Comunale nella stessa seduta in cui detta gli indirizzi per la nomina del Consiglio di Amministrazione approva, con separato provvedimento un documento indicante gli obiettivi da raggiungere nell'attività dell'istituzione.
5. Il Sindaco può revocare uno o più consiglieri ed il Presidente, dandone motivata Comunicazione al Consiglio Comunale.
6. Al Direttore compete la direzione gestionale dell'istituzione e la conseguente responsabilità. E' nominato dal Sindaco con le modalità che saranno stabilite dal regolamento. La revoca del Direttore può essere disposta, dal Sindaco, previa contestazione degli addebiti ed assicurando il diritto di controdeduzione, per motivi di inefficienza, di incompatibilità e per violazioni od inadempienze ai doveri d'ufficio.

Art. 56

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza o consistenza che richiedano organizzazione imprenditoriale, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società di capitali, a totale capitale pubblico ovvero a prevalente capitale pubblico con la partecipazione dei soggetti privati, che risultino idonei per struttura aziendale, competenza ed esperienza nel settore, con preferenza per imprese e cooperative con fini mutualistici, solidaristici e senza fini di lucro.
2. I componenti degli organi istituzionali del Comune di San Martino in Rio, in tale qualità, possono essere nominati amministratori delle società di capitali partecipate.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI PUBBLICI

Art. 57

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi determinati, ovvero gestire in forma associata uno o più servizi il Comune può stipulare convenzioni, costituire Consorzi ed Unioni di Comuni..

Art. 58

1. Le convenzioni, strumenti finalizzati alla gestione coordinata di funzioni o servizi determinati, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nelle convenzioni devono essere disciplinati i fini, la durata, le forme di consultazione dei contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 59

1. Il Consorzio è finalizzato alla gestione associata, con altri Comuni e/o con la Provincia, di uno o più servizi secondo la normativa prevista per le aziende speciali in quanto compatibili.
2. Il Consiglio Comunale contestualmente alla costituzione del Consorzio ne approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo Statuto e la convenzione regolante i rapporti tra gli enti consorziati.
3. La convenzione, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo, deve prevedere la trasmissione degli atti fondamentali del Consorzio al Comune in modo che possano essere portati a conoscenza dei cittadini nelle forme previste dal regolamento.

Art. 59 Bis

1. L'Unione di Comuni è l'ente locale costituito insieme ad un altro o più Comuni, normalmente contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni.
2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio Comunale con le procedure e le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 60

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata o coordinata con almeno un altro soggetto pubblico, il Sindaco conclude o, sussistendo la competenza primaria del Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione d'intenti della Giunta Comunale, nel caso che l'oggetto dell'accordo sia contenuto nella proposta degli indirizzi generali di governo, del Consiglio in caso contrario.

TITOLO VII

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I PARTECIPAZIONE POPOLARE

SEZIONE 01 Le associazioni di cittadini

Art. 61

1. Il Comune assicura e promuove la partecipazione all'amministrazione locale dei cittadini considerandola componente essenziale di un governo democratico della Comunità. La partecipazione può avvenire sia in forma singola che tramite la valorizzazione delle libere forme associative.
2. In particolare il Comune riconosce il ruolo del volontariato, nelle forme associate e senza fini di lucro, quale portatore di bisogni di solidarietà morale ed espressione di pluralismo sociale.

Art. 62

1. La partecipazione dei cittadini attraverso le libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi per poter costituire un punto di riferimento per l'Amministrazione Comunale. Allo scopo è istituito l'albo delle libere associazioni riconosciute dal Comune, le cui finalità non dovranno essere in contrasto con i principi a cui si ispira l'attività del Comune. Il regolamento stabilisce il numero minimo degli associati, comunque non superiore a cento, i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'albo.

Art. 63

1. La partecipazione dei cittadini e delle libere associazioni all'attività del Comune avviene con gli strumenti dell'istanza per richiedere l'emanazione di un provvedimento, dell'interrogazione per richiedere ragioni su determinati aspetti dell'attività amministrativa, della petizione per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della Comunità locale, della proposta per l'adozione di atti amministrativi e del referendum consultivo o abrogativo.

1.bis I referendum sia consultivi che abrogativi non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali o provinciali ed i relativi comizi elettorali non possono essere convocati più di una volta ogni anno.
2. La partecipazione dei cittadini può essere attivata dall'Amministrazione Comunale con gli strumenti del referendum consultivo, della risposta a quesiti specifici tramite questionari, delle pubbliche assemblee, per argomenti rilevanti per la Comunità locale..
3. Il regolamento ne disciplina le forme ed i modi di presentazione, l'organo che deve esaminare, i tempi di esame, le modalità ed il termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale devono essere fornite le risposte.

SEZIONE I Referendum consultivo

Art. 64

1. Il Consiglio Comunale per iniziativa propria ovvero su richiesta di un numero di cittadini pari al dieci per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune indice referendum consultivi su tutte le materie di competenza comunale, con l'esclusione di:
 - a) designazione e nomina di rappresentanti comunali;
 - b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;
 - c) provvedimenti attuativi presi nell'ambito della programmazione e della pianificazione;
 - d) bilancio, tributi locali e tariffe dei servizi comunali;
 - e) attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
 - f) argomenti già sottoposti a referendum nei cinque anni precedenti.

Art. 65

1. Nel caso di referendum richiesto dal corpo elettorale, il comitato promotore sottopone il quesito referendario all'esame della commissione dei garanti composta dal Segretario Comunale, dal Difensore Civico e dal Giudice di Pace che la presiede. La commissione entro trenta giorni esprime un giudizio tecnico sulla chiarezza del quesito e sulla ammissibilità del referendum e ne dà Comunicazione al comitato promotore e al Sindaco.
2. La raccolta delle firme deve completarsi entro tre mesi da tale Comunicazione.

Art. 66

1. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ovvero, in caso di minor partecipazione, se una delle due alternative abbia avuto il voto favorevole di almeno il trentacinque per cento degli aventi diritto.

Art. 67

1. Il Consiglio Comunale delibera sull'argomento del referendum e può non aderire al parere espresso dal corpo elettorale solo con atto motivato che riporti il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco.

Art. 68

1. Il referendum può essere revocato o sospeso con atto motivato del Consiglio Comunale, assunto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sentito il comitato promotore e previo parere della commissione dei garanti, quando l'oggetto del quesito non abbia più ragione d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.

SEZIONE II Referendum abrogativo

Art. 68 Bis

1. Su richiesta di un numero di cittadini pari al 20% del corpo elettorale è indetto un referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale di un regolamento comunale.
2. Non è ammesso referendum abrogativo dei regolamenti vertenti su materie sulle quali non è ammesso il referendum consultivo.

Art. 68 Ter

1. Il comitato promotore sottopone il quesito referendario all'esame della commissione dei garanti di cui al precedente articolo 65, che esprime entro trenta giorni dal ricevimento

un giudizio tecnico sulla chiarezza del quesito e sulla ammissibilità del referendum e ne dà comunicazione al comitato promotore e al Sindaco.

2. La raccolta delle firme deve completarsi entro tre mesi da tale Comunicazione.

Art. 68 Quater

1. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la proposta è approvata se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 68 Quinques

1. Se prima della data dello svolgimento del referendum, il regolamento o le singole disposizioni di esso, cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati o modificati sostanzialmente, la commissione dei garanti dichiara che le operazioni relative non abbiano più corso.

SEZIONE III Partecipazione dei cittadini all'attività del Comune

Art. 69

1. Per iniziativa propria o su proposta dei cittadini e delle libere associazioni, il Comune stipula convenzioni mediante le quali si affidano, regolamentandole, la realizzazione di iniziative e la gestione di beni e risorse per lo svolgimento di attività non istituzionali.

Art. 70

1. Il Comune promuove, nelle materie di propria competenza, la costituzione di commissioni consultive composte dai rappresentanti delle associazioni iscritte all'albo. Delle commissioni possono far parte anche i consiglieri comunali e cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Il regolamento ne determina le competenze, la composizione, le modalità di elezione, anche sulla base di autocandidature, ed il funzionamento.
3. Le decisioni non conformi alle proposte delle commissioni dovranno essere adeguatamente motivate.

Capo II Procedimento amministrativo

Art. 71

1. Il Comune riconosce e tutela il diritto di partecipazione dei singoli cittadini interessati nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive. Hanno inoltre facoltà di intervenire nel procedimento le associazioni ed i comitati operanti sul territorio a tutela di interessi diffusi.

Art. 72

1. Ove non sussistano particolari ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità del procedimento, l'avvio dello stesso è Comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge devono intervenire ed a quelli, diversi dai diretti destinatari, a cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. Resta in ogni caso salva la facoltà del Comune di adottare, anche prima delle Comunicazioni, provvedimenti cautelari.

Art. 73

1. Il Comune provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante Comunicazione personale nella quale siano indicati:
 - a) l'oggetto del procedimento promosso;
 - b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - b-bis*) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione;
 - b-ter*) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
 - c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. In caso di elevato numero di destinatari il Comune provvede ad effettuare la Comunicazione mediante pubblicazione all'albo pretorio ed altre forme di pubblicità stabilite dal regolamento.

Art. 73 bis

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, Comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della Comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La Comunicazione di cui al primo periodo, interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 74

1. I soggetti interessati, nonché quelli intervenuti, hanno diritto nei quindici giorni successivi alla Comunicazione od alla pubblicazione all'albo pretorio a presentare memorie scritte e documenti che il Comune ha l'obbligo di valutare.
2. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, il Comune può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi scritti con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
3. L'atto conclusivo del procedimento deve menzionare l'avvenuta consultazione, con la motivazione dell'eventuale rigetto delle osservazioni ritenute pertinenti.

Art. 75

1. Il regolamento determina per ciascun tipo di procedimento amministrativo:
 - a) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale;
 - b) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento, che in assenza di esplicita previsione è di sessanta giorni.

Capo III ACCESSO ED INFORMAZIONE

Art. 76

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa, tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici ed il Comune garantisce ai cittadini singoli o associati il diritto all'informazione e all'accesso agli atti.

Art. 77

1. Il Comune si avvale, oltre che dei sistemi tradizionali della notifica e della pubblicazione all'albo pretorio, dei mezzi di Comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare a tutti i cittadini il massimo di conoscenza dell'attività amministrativa, quale presupposto indispensabile per una effettiva partecipazione.

Art. 78

1. Il regolamento disciplina il rilascio di copie, contro pagamento del solo costo, individua i responsabili dei procedimenti, detta norme per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine d'esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
2. Il regolamento individua gli atti che per una temporanea motivata dichiarazione del Sindaco siano sottratti all'accesso, cercando di norma di far prevalere la tutela di interessi generali sulla riservatezza.

Capo IV DIFENSORE CIVICO

Art. 79

1. Al fine di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione Comunale è istituito l'ufficio del Difensore Civico. Le competenze, le attribuzioni, le modalità di svolgimento dell'incarico, i mezzi di funzionamento sono stabiliti dal regolamento.

1bis. Nei casi previsti dalla legge, che ne stabilisce anche i termini e le modalità, il Difensore Civico provvede al controllo della legittimità delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio nei limiti delle illegittimità denunciate da un quinto dei consiglieri comunali, entro dieci giorni dall'affissione delle stesse all'albo pretorio.

2. Il Difensore Civico è sottratto ad ogni forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune.

Art. 80

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini in possesso di esperienza e competenza giuridico-amministrativa, che diano garanzie di indipendenza ed onestà.
2. Non possono essere nominati all'ufficio:
 - a) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità od incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i titolari di cariche elettive pubbliche;
 - c) gli ascendenti, discendenti od affini degli amministratori in carica, del Segretario Comunale, dei dipendenti comunali.

Art. 81

1. Alla nomina del Difensore Civico provvede, anche sulla base di autocandidature, il Consiglio Comunale nella seduta successiva a quella dell'approvazione degli indirizzi generali di governo con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati. Alla

seconda votazione, da tenersi nella seduta immediatamente successiva alla prima, è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino alla nomina del successore. E' rieleggibile una sola volta.

Art. 82

1. Il Difensore Civico decade dall'incarico per il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità od ineleggibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale. Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica su deliberazione motivata del Consiglio Comunale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 83

1. I locali, i mezzi ed il personale vengono messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Il Difensore Civico ne dispone con la più ampia discrezionalità, nei limiti previsti dal regolamento.

Art. 84

1. Il Difensore Civico segnala di propria iniziativa o su istanza di cittadini singoli o associati, abusi, carenze, ritardi e disfunzioni dell'Amministrazione Comunale. Ha diritto di informazione sullo stato del procedimento e accede a tutti gli atti, compresi quelli sottratti all'accesso. Sollecita il riesame di atti in cui ravvisi irregolarità o vizi di legittimità.
2. Il Difensore Civico presenta ogni anno al Consiglio Comunale la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare l'andamento dell'attività amministrativa. Nei quarantacinque giorni successivi il Consiglio Comunale esamina la relazione.
3. In casi di particolare gravità il Difensore Civico effettua specifiche segnalazioni al Sindaco che le iscrive all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

Art. 85

1. L'ufficio del Difensore Civico può essere gestito in forma associata con altri Comuni, sulla base di apposita convenzione e nel rispetto del presente Statuto, con esclusione delle procedure di nomina e decadenza, nonché della durata dell'incarico che sono determinate dalla convenzione.

**TITOLO VIII
FINANZA E CONTABILITA'**

**Capo I
FINANZA LOCALE**

Art. 86

1. Il Comune è dotato di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. E' altresì dotato di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Art. 87

1. Il Comune esercita la propria potestà impositiva, secondo criteri di equità e perequazione, nonché di progressività riferita alla capacità contributiva, allo scopo di finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari.
2. (abrogato)

Art. 88

1. I corrispettivi e le tariffe dei servizi, tenuto conto della loro rilevanza sociale, tendono al pareggio economico.
2. Qualora lo Stato o la Regione, nei servizi gestiti dal Comune, prevedano per legge casi di gratuità ovvero fissino tariffe inferiori al costo effettivo, devono garantire le risorse finanziarie compensative.

**Capo II
PROGRAMMAZIONE E CONTABILITA'**

Art. 89

1. Il Comune adotta la programmazione come metodo di gestione della propria autonomia finanziaria.
2. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale viene definita e rappresentata sono il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il piano esecutivo di gestione ed il piano dettagliato degli obiettivi. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

Art. 90

1. Contestualmente al progetto di bilancio di previsione la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione. Le previsioni contenute nel programma devono trovare corrispondenza nel bilancio annuale e pluriennale.

Art. 91

1. Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi del presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.
2. Nel regolamento di contabilità sono definite le modalità del controllo interno della gestione.
3. Il controllo della gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi, e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

Capo III CONTRATTI

Art. 92

1. Il Comune conclude contratti con le procedure e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento.
2. L'attività contrattuale è ispirata a criteri di economicità e trasparenza.
3. Il Comune privilegia forme di acquisto collettive, in collaborazione con enti pubblici o privati.

Capo IV REVISORE DEL CONTO

Art. 93

1. Il Revisore del conto, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta del conto consuntivo. Nella stessa relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
2. Nel caso riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente al Sindaco che iscrive l'argomento all'ordine del giorno di una seduta consiliare da tenersi nei cinque giorni successivi al ricevimento della Comunicazione.

Art. 94

1. La legge disciplina i requisiti professionali necessari e le modalità di elezione del Revisore del conto e la durata in carica.
2. Non può essere eletto revisore, e se eletto decade dall'ufficio, chi non abbia i requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale, i parenti ed affini fino al quarto grado degli amministratori comunali, del Segretario Comunale e dei dipendenti comunali.
3. E' altresì causa di decadenza la cancellazione e la sospensione dall'albo o dal ruolo da cui il revisore è stato prescelto. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
4. Il revisore dei conti non è revocabile se non per inadempienza. La revoca è disposta dal Consiglio Comunale, sentito l'interessato e previa contestazione degli addebiti.

Art. 95 (Abrogato)

Art. 96

1. Il revisore ha facoltà, e se richiesto, l'obbligo, di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, anche non aperte al pubblico. Partecipa obbligatoriamente alle sedute del Consiglio in cui si esaminano il bilancio ed il rendiconto della gestione. Sugli argomenti che investono il suo ruolo, ha diritto di intervento.
2. Se richiesto, ha l'obbligo di partecipare alle sedute della Giunta Comunale.

Art. 97

1. Il revisore dei conti ha il diritto di accedere a tutti gli atti e documenti del Comune che direttamente o mediamente siano connessi all'espletamento del mandato.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 98

1. Per l'interpretazione del presente Statuto si rinvia all'articolo dodici delle "Disposizioni della legge in generale".

Art. 99

1. Il Consiglio Comunale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, approva i regolamenti in esso previsti.
2. Nello stesso termine rivede tutti i regolamenti comunali approvati prima dell'entrata in vigore dello Statuto al fine di adeguarli, abrogandoli o modificandoli, al nuovo ordinamento comunale.
3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti, adottati o modificati, continuano ad applicarsi le norme regolamentari compatibili con il presente Statuto.